COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 48 DEL 10/02/2022

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SEZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E COMMERCIALE

PRESENTATA DA: CATTOZZO LUISA

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI PRIORITARI DEL TERRITORIO COMUNALE, DA RICOMPRENDERE ALL'INTERNO DEL PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO DELLA ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA (Z.LS.) "PORTO DI VENEZIA-RODIGINO"

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ravagnani Fabrizio

PREMESSO che:

- il D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 03/08/2017, n. 123, ha previsto, agli artt. 4 e 5, l'istituzione delle cosiddette "Zone Economiche Speciali" (di seguito per brevità "ZES"); per "ZES" si intende *"una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa"*;
- in attuazione di quanto previsto dal predetto art. 4 del D.L. 91/2017, è stato emanato il D.P.C.M. n. 12 del 25/01/2018, che individua le modalità di istituzione delle "ZES", la loro durata, i criteri per l'identificazione e la delimitazione delle aree, nonché i criteri per l'accesso delle aziende ed il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo;
- la L. 27/12/2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), all'art. 1, commi 61-65, ha provveduto ad estendere parzialmente la disciplina delle "ZES" alle regioni "più sviluppate", tra cui rientra il Veneto, mediante l'istituzione delle "Zone Logistiche Semplificate" (di seguito "ZLS"). Tale legge consentiva, inizialmente, la sola fruizione da parte delle imprese situate nelle "ZLS" delle procedure semplificate di cui all'art. 5, co. 1, del D.L. 91/2017. Inoltre, in virtù di quanto

disposto dall'art. 1, co. 65, della L. 205/2017 per l'istituzione delle "ZLS" si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle "ZES" previste dal citato D.P.C.M. 12/2018;

- con la L. 27/12/2019, n. 160 (cd. "Legge di bilancio 2020"), si è provveduto a modificare quanto disposto dalla sopra menzionata L. 205/2017, attribuendo alle imprese operanti nelle "ZLS" la possibilità di usufruire, oltre che delle succitate procedure semplificate, anche dei benefici fiscali attribuiti alle "ZES" di cui al D.L. 91/2017. Tale possibilità è stata limitata inizialmente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale, secondo quanto disposto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (art. 107, paragrafo 3, lett. c), TFUE) ed eleggibili alla Carta degli aiuti a finalità regionale, che per il Veneto sono state individuate in quelle di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale Zona Portuale e Tronchetto nel Comune di Venezia, oltre ai seguenti Comuni situati nella Provincia di Rovigo: Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canaro, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Melara, Occhiobello, Polesella, Salara, Stienta e Trecenta;
- il D.P.C.M. 12/2018 prevede che l'iter per l'istituzione delle "ZLS" sia avviato sulla base di una proposta, corredata da un Piano di Sviluppo Strategico, che il Presidente della Regione sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri. La "ZLS" è istituita ai sensi del D.L . 91/2017, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- per il territorio del Comune di Rovigo, è stato inizialmente considerato quale elemento centrale per l'integrazione dei Comuni del rodigino con il sistema della portualità e della logistica all'interno del Piano di sviluppo strategico, la sola area dell'Interporto di Rovigo;

VISTO che con D.G.R.V. n. 1072 del 03/08/2021 è stato, quindi, approvato il Piano di sviluppo strategico contenente gli elementi minimi di cui al succitato D.P.C.M. 12/2018 e lo stesso piano è stato successivamente trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, unitamente alla proposta di istituzione della "ZLS", con nota del Presidente della Regione Veneto del 06/08/2021;

RAVVISATO che a seguito della trasmissione del Piano di sviluppo strategico sono state attivate apposite interlocuzioni tra gli uffici del Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e della Regione Veneto, con particolare riguardo al Piano di sviluppo strategico ed alla perimetrazione della "ZLS";

DATO ATTO che con D.G.R.V. n. 1881 del 29/12/2021 è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e la Regione del Veneto per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino, al fine di adeguare il Piano di sviluppo strategico secondo le indicazioni concordate con i competenti uffici del Ministero nella riunione tecnica tenutasi in data 18/11/2021;

VISTA la successiva D.G.R.V. n. 29 del 18/01/2022 ad oggetto "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (Comunicazione C (2021) 2594 final): approvazione della nuova proposta delle aree del territorio della Regione del Veneto ammissibili ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE ed eleggibili alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027", con la quale è stata definita una nuova proposta delle zone contigue eleggibili alla deroga di cui all'art. 107 del TFUE;

ATTESO che con la succitata deliberazione di Giunta Regionale è stato ricompreso tra le aree eleggibili ai fini della perimetrazione della "ZLS", l'intero territorio del Comune di Rovigo, considerato l'elevato grado di industrializzazione e la presenza dell'Interporto, oltre a rappresentare un nesso economico funzionale utile per l'istituzione di una zona logistica semplificata;

CONSIDERATO che si rende ora necessario procedere ad una individuazione degli ambiti prioritari del territorio comunale di Rovigo, che risultino eleggibili ai fini del riconoscimento di

benefici fiscali, semplificazione amministrativa ed eventuali incentivi economici derivanti dalla "ZLS";

RITENUTO necessario a tal fine precedere tale individuazione di ambiti elegibbili ai fini della "ZLS", dalla definizione di criteri oggettivi per la loro perimetrazione e di seguito elencati:

- dimensionamento dell'area: sono da prediligere le aree il cui dimensionamento consenta uno sviluppo anche in termini di nuovi insediamenti e che non comportino nuovo consumo di suolo naturale o seminaturale;
- destinazione d'uso (zoning) urbanistica: si considerano le aree produttive industriali, commerciali ed artigianali, in maggior forza dell'opportunità di garantire il riuso di aree già urbanizzate ed eventualmente in stato di abbandono o degrado;
- accessibilità: si considerano gli ambiti con condizioni favorevoli di accessibilità alle infrastrutture esistenti (caselli autostradali, Interporto, principali direttrici di traffico);

POSTO che tali criteri saranno utilizzati per l'individuazione degli ambiti del territorio comunale ai fini della "ZLS" da parte dell'Amministrazione, che avverrà con il supporto tecnico volto alla mera rappresentazione grafica del Settore "Urbanistica, Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione" – Sezione Urbanistica;

PRECISATO che l'individuazione di detti ambiti nel territorio comunale ai fini della "ZLS", non avrà incidenza sull'attuale pianificazione urbanistica del Comune e che, pertanto, potranno essere ricomprese aree adiacenti a quelle produttive che abbiano già perso la condizione di naturalità o seminaturalità, comprese eventualmente quelle con destinazione non compatibile, ferma restando l'eventuale necessità di addivenire alle opportune variazioni preventive degli strumenti di pianificazione;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 26 del vigente Statuto comunale riguardanti le competenze della Giunta comunale:

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i pareri da parte del:

- Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole;
- Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alle regolarità contabile: Favorevole;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI STABILIRE** i suddetti criteri che l'Amministrazione comunale utilizzerà per l'individuazione degli ambiti prioritari elegibbili ai fini della "ZLS":

- dimensionamento dell'area: sono da prediligere le aree il cui dimensionamento consenta uno sviluppo anche in termini di nuovi insediamenti e che non comportino nuovo consumo di suolo naturale o seminaturale;
- destinazione d'uso (zoning) urbanistica: si considerano le aree produttive industriali, commerciali ed artigianali, in maggior forza dell'opportunità di garantire il riuso di aree già urbanizzate ed eventualmente in stato di abbandono o degrado;
- accessibilità: si considerano gli ambiti con condizioni favorevoli di accessibilità alle infrastruttura esistenti (caselli autostradali, Interporto, principali direttrici di traffico);

3. **DI DICHIARARE** che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

4. **DI DEMANDARE** al Settore “Urbanistica, Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione” – Sezione Urbanistica, la successiva rappresentazione grafica degli ambiti sopraccitati, che saranno individuati dall'Amministrazione sulla base dei succitati criteri;
4. **DI DARE ATTO** che la pubblicazione dell'atto all'Albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
5. **DI DEMANDARE** agli uffici competenti l'adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, disponendo la pubblicazione del presente Atto nel sito web dell'Ente nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente: “Provvedimenti – Provvedimenti Organi di indirizzo”;
6. **DI DISPORRE** in capo al Responsabile del procedimento la pubblicazione della presente nella Sezione “Pianificazione e governo del Territorio”, ai sensi dell'art. 39, comma 1 e 2, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 2013;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza motivata di procedere con i successivi adempimenti.

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:

Rovigo, 11/02/2022

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale